



Repertorio n. 212-2024

CIG 92890839C8

CONTRATTO

in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio di recupero custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.Lgs. 30/04/1992 N. 285 e s.m.i.

Ambito Provinciale di Prato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di Gennaio, in Prato, presso la sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Prato in Via Cairoli n. 27, avanti a me dr. Nicola FALBO delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina con provvedimenti n. 1435 del 16 ottobre 2000 e n. 25049 del 6 Luglio 2023, sono presenti:

da una parte

il dr. Vincenzo ARANCIO, nella qualità di viceprefetto vicario della Prefettura di Prato, in rappresentanza del Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato (di seguito anche Prefettura-U.T.G.) - codice fiscale n. 92037720486;

la dr.ssa Raffaella NARNI, nella qualità di Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Agenzia") codice fiscale n.

06340981007 – con sede in Firenze – Via Laura n. 64– munito dei necessari poteri -----;

e dall'altra

il sig. Davide ZUMPANO, nato a Prato, il 11/08/1970, residente in Prato (PO) in via Bruno Ciari n. 1, il quale interviene alla stipula e firma del presente Contratto in qualità di Rappresentante Legale della società S.G.M. s.r.l., con sede in Prato, Via del Purgatorio n. 110/3, C.F./ P.IVA 02210630972, Numero REA 512334, iscritta al Registro delle imprese in data 01/08/2011.

I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni, avendone i requisiti di legge,

PREMETTONO CHE

- con determina a contrarre n. 2022/1340/RI del 22/06/2022 l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana Umbria e il Ministero dell'Interno-Prefettura - UTG di Prato hanno avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.lgs. 285/1992;

- con bando di gara trasmesso in GUCE in data 29/06/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 77 in data 04/07/2022, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (art. 71 del D.lgs. 36/2023) per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.lgs. 285/1992;

- all'esito delle operazioni di gara è stata presentata un'unica offerta da parte della società SGM s.r.l. che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 72,84 punti, proponendo un ribasso percentuale del **50%** sulle tariffe previste per la custodia dei veicoli, nonché il ribasso percentuale del **25%** per l'acquisto dei veicoli, con esclusione di quelli destinati alla rottamazione;

- l'operatore ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

- in data 28/10/2022 la gara è stata aggiudicata definitivamente alla suddetta società con Determinazione prot. 2022/2235/R.I. del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio e del Prefetto di Prato;

- l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dalla società **SGM s.r.l.** in sede di gara, effettuati dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dato esito positivo;

- in data 06/02/2023 con prot.n. PR_POUTG_Ingresso_0004801_20230203 è stata richiesta l'informativa antimafia, e dalla consultazione della B.D.N.A risulta che nei confronti dei soggetti interessati della SGM s.r.l. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.lgs.;

- con provvedimento prot. 2023/1907/R.I. del 09/10/2023, la Prefettura di Prato e l'Agenzia del Demanio di Firenze ha stabilito l'efficacia dell'Aggiudicazione della gara in favore della società SGM s.r.l.;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto l'Aggiudicatario ha prodotto garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. 114150514 rilasciata in data 28 Novembre 2023 dalla

compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.a. di € **53.200,00** (euro **cinquantatremiladuecento/00**) che costituisce allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto all’art. 14 del presente Contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I componenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse, Documenti e Definizioni

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, anche i seguenti documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

1. Bando;
2. Disciplinare;
3. Capitolato Tecnico;
4. Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario
5. Offerta economica presentata dall’Aggiudicatario.

3. Nell’ambito del presente contratto si deve intendere per:

3.1 - STAZIONI APPALTANTI: la Prefettura-U.T.G. di Prato e la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio di Firenze

3.2 - CONTRATTO: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati;

3.3 CUSTODE-ACQUIRENTE: società S.G.M. s.r.l., con sede in Prato, Via del Purgatorio n. 110/3, C.F./ P.IVA 02210630972, Numero REA

512334, iscritta al Registro delle imprese in data 01/08/2011, incaricata del servizio di acquisto, recupero e custodia veicoli;

3.4 - CAPITOLATO TECNICO: il documento che definisce in particolare gli aspetti contrattuali riguardanti: l'oggetto dell'appalto; la descrizione, forma e modalità d'esecuzione del servizio; le disposizioni particolari riguardanti l'appalto e il modo di valutare il servizio.

3.5 - ORGANO ACCERTATORE: l'organo di polizia che ha accertato la violazione.

3.6 - AMMINISTRAZIONI TENUTE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI CUSTODIA:

a) la Prefettura-UTG, se l'organo accertatore appartiene alle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

b) le amministrazioni di appartenenza se l'organo accertatore non appartiene alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo quanto previsto dall'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Articolo 2 - Oggetto e condizioni generali del Contratto

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.lgs. 285/1992, come indicato nelle premesse e meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

2. Nell'eventualità che durante il periodo d'esecuzione del contratto si verificano variazioni (ampliamenti/riduzioni) degli ambiti territoriali della provincia di Prato l'Aggiudicatario provvederà, comunque, all'esecuzione del

servizio, per tutti i Comuni compresi nella provincia alla data di stipula del presente contratto e farà riferimento, per esso, alla Prefettura di Prato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti e alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. Sono a carico del custode-acquirente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e ogni connessa attività che si renderà necessaria per il corretto espletamento del servizio.

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti pubblici e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.lgs. 36/2023);

b) il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nei limiti di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (artt. 224 e 225 del D.lgs. 36/2023) fatta salva l'applicazione di normative sopravvenute, tra cui il decreto n. 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

e) la normativa vigente in materia di pubblici servizi;

f) il Codice Civile per quanto applicabile;

g) la normativa vigente in materia di antimafia.

Articolo 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", allegata in copia al presente contratto sotto la lettera "B", nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati a operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. Fermo restando quanto indicato in premessa, la Stazione Appaltante non autorizzerà comunque il subappalto nell'ipotesi in cui il relativo contratto stipulato dall'appaltatore con il subappaltatore non contenga la clausola di tracciabilità indicata dall'art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.

5. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alle Stazioni Appaltanti Direzione Regionale Toscana e Umbria e alla Prefettura-UTG di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

6. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alle Stazioni Appaltanti, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

7. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 5 - Corrispettivi e pagamenti a favore del Custode-acquirente e modalità di pagamento

1. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2, per quanto riguarda le anticipazioni a carico della Stazione Appaltante -Prefettura-U.T.G. nonché quelle a carico delle altre Amministrazioni nell'ipotesi di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81, in caso di veicoli affidati al Custode-acquirente e non ritirati dai proprietari il Custode-acquirente addebiterà rispettivamente alla Prefettura-U.T.G. o alle richiamate altre Amministrazioni diverse dalle Stazioni appaltanti i corrispettivi per servizi di custodia afferenti al recupero dei veicoli oggetto di sequestro e di fermo amministrativo, determinati in base all'offerta economica presentata in sede di gara dall'operatore economico, pari a Euro 1,5 (€ uno/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" del Capitolato Tecnico ed Euro 2,50 (€ due/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B" del medesimo Capitolato tecnico.

In base all'art. 4 del capitolato tecnico, le tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate:



Orario diurno 06.00 – 22.00 - Diritto di chiamata € 11,61;

Orario notturno 22.00 – 06.00 - Diritto di chiamata € 15,08;

Orario festivo 00.01 – 24.00 - Diritto di chiamata € 15,08;

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo:

€ 17,40 diurno;

€ 22,62 notturno o festivo.

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)

€ 2,50 diurno;

€ 3,25 notturno o festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 1,50.

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:

Orario diurno 06.00 – 22.00 - Diritto di chiamata € 14,50;

Orario notturno 22.00 – 06.00 - Diritto di chiamata € 18,85;

Orario festivo 00.01 – 24.00 - Diritto di chiamata € 18,85;

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo:

€ 29,00 diurno;

€ 37,70 notturno e festivo.

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)

€ 2,90 diurno;

€ 3,77 notturno e festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 2,50.

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno



le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-trasportare.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.

Per il recupero dei ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50 per cento.

Le tariffe di custodia sono ridotte di due terzi a partire dal sessantesimo giorno di custodia. In ogni caso il custode-acquirente ha l'obbligo di comunicare alle Stazioni appaltanti l'eventuale superamento del cinquantesimo giorno di giacenza dei veicoli custoditi.

Al trasgressore che ritira il veicolo presso le depositerie vengono applicate le medesime tariffe riconosciute alle Stazioni appaltanti o eventualmente inferiori.

Del ritiro del veicolo dovrà essere data immediata notizia alle Stazioni appaltanti.

I corrispettivi per la custodia sono calcolati giornalmente per il periodo intercorrente tra la data di presa in custodia del veicolo e la data di comunicazione del provvedimento di trasferimento di proprietà emesso dal Prefetto.

Le spese inerenti al recupero dei veicoli oggetto di sequestro e fermo amministrativo saranno calcolate sulla base della distanza in chilometri dal luogo di stazionamento del mezzo adibito alla rimozione più vicino al luogo

d'intervento (massimo 65 chilometri) e da quest'ultimo al luogo di deposito.

Qualora il primo deposito sia effettuato in un "deposito temporaneo" (24 ore) sarà riconosciuta anche la tariffa chilometrica – di sola andata - fino al deposito definitivo.

Nell'ipotesi di recupero che preveda l'utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Organo accertatore ossia dall'Organo di Polizia che ha accertato la violazione, di mezzi supplementari (traghetti, carrelli speciali, etc.) sarà riconosciuta l'ulteriore spesa dietro presentazione di un idoneo documento contabile.

Le tariffe indicate per il recupero e la custodia si riferiscono al singolo veicolo oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo, fermo o confisca, per un valore complessivo non preventivamente quantificabile.

2. Per quanto riguarda gli oneri a carico della Stazione Appaltante - Agenzia del Demanio-Direzione Regionale di Toscana Umbria, il Custode-acquirente addebiterà all'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale di Toscana Umbria, gli oneri di custodia previsti nell'offerta economica formulata dall'operatore economico in sede di gara, pari ad Euro 1,50 (€ uno/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" ed Euro 2,50 (€ due/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B".

Nel caso di veicolo confiscato i predetti oneri di custodia saranno dovuti per il periodo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale di Toscana Umbria della comunicazione del Custode-acquirente dell'effettiva presa in custodia del veicolo confiscato in via definitiva dalla Prefettura-U.T.G. e la data di comunicazione al Custode-acquirente della determinazione all'alienazione emessa dall'Agenzia del

Demanio, fermo restando una franchigia fissa di cinque (5) giorni a favore della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio.

Nel caso di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, gli oneri di custodia saranno dovuti per il periodo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio della documentazione inviata dall'organo accertatore ai sensi del D.P.R. n. 189/2001 e la data di comunicazione della determinazione all'alienazione del veicolo emessa dall'Agenzia del Demanio, ferma restando una franchigia fissa di cinque (5) giorni in favore della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio.

3. Nessun onere di custodia è dovuto qualora la determinazione all'alienazione sia comunicata prima della presa in custodia del veicolo da parte del Custode-acquirente.

3bis. Nessun onere di custodia e di recupero è dovuto dalle Stazioni Appaltanti nell'ipotesi di veicolo affidato in custodia presso un soggetto privato in fase di sequestro e successivamente consegnato da quest'ultimo al custode acquirente prima della definizione del provvedimento di confisca.

4. Il pagamento dei corrispettivi dovuti al Custode-acquirente in relazione ai veicoli per cui è stata perfezionata la procedura di alienazione sarà disposto dietro presentazione, tramite piattaforma elettronica ai sensi della normativa vigente, di apposita fattura emessa con cadenza mensile e previa istruttoria ivi compreso l'accertamento della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); l'emissione della fattura deve avvenire dopo la verifica e l'attestazione di regolare esecuzione del servizio effettuata dall'Organo Accertatore che ha richiesto il servizio.

Articolo 6 - Fatturazione dei corrispettivi e pagamento

1. Le fatture fiscali relative al servizio effettuato andranno trasmesse:

a) alle Stazioni Appaltanti, ciascuna per l'ambito di propria competenza, secondo quanto previsto, rispettivamente, dal precedente articolo 5, punti 1 e 2;

b) alle Amministrazioni individuate dall'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel caso di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, punto 1.

2 Le fatture fiscali andranno emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio:

- per quanto attiene alla Prefettura, le fatture dovranno essere intestate alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato - via Cairoli n. 27 – 59100 Prato, C.F 92037720486, riportando il codice univoco FT96CC, il CIG 92890839C8 nonché il numero di repertorio del Contratto;
- per quanto attiene alla Agenzia del Demanio, le fatture dovranno essere intestate a Agenzia del Demanio, via Barberini n. 38, 00187 Roma C.F. 06343981007, riportando il codice univoco KOMJBW, il CIG 92890839C8 nonché il numero di repertorio del presente Contratto.

3. I corrispettivi dovuti dalle Stazioni Appaltanti, ciascuna per il periodo di competenza, saranno pagati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura per le somme dovute dall'Agenzia del Demanio ed entro 60 giorni dalla ricezione della fattura per quelli dovuti dalla Prefettura o dalle altre Amministrazioni nel caso di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui

all'art. 16 della legge n. 121/81, secondo quanto previsto dall'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 in ragione dei tempi necessari per l'acquisizione dei visti di regolarità di cui al precedente articolo 5, comma 4.

Tutti i pagamenti saranno effettuati alla società SGM con sede legale in Prato, Via del Purgatorio n. 110/3, C.F./ P.IVA 02210630972.

4. Il procedimento di liquidazione comincia a seguito dell'invio da parte del Custode-acquirente alla Prefettura di un prospetto indicante le prestazioni rese, distinte per Amministrazione competente (Prefettura-UTG e altre Amministrazioni indicate nell'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992). Il prospetto deve riportare anche l'importo netto progressivo delle prestazioni con applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, c. 5-bis, del D. lgs. n. 50/2016 (art. 48 del D.lgs. 36/2023). La Prefettura-UTG acquisisce il visto di regolare esecuzione del servizio indicato nel prospetto e procede tempestivamente alla liquidazione delle somme dalla stessa dovute al Custode-acquirente e alla contestuale individuazione delle somme dovute al predetto dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore. Della liquidazione è data notizia senza indugio tramite posta elettronica certificata al Custode-acquirente – all'indirizzo dallo stesso indicato – e all'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore.

5. Ai fini dei pagamenti, le Stazioni Appaltanti effettueranno le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (art. 119 del D.lgs. 36/2023) la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto alle mandanti nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Articolo 7 - Variazione delle indennità chilometriche

Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione - del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato alla data di stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) dell'intera variazione accertata.

Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del “gasolio per autotrazione” rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico–Osservatorio prezzi e tariffe (<https://carburanti.mise.gov.it/>).

Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l'eventuale adeguamento delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.

Articolo 8 - Valutazione dei veicoli e adempimenti connessi a carico del custode-acquirente

1. Le valutazioni dei veicoli saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base delle indicazioni contenute nella “Scheda descrittiva dello stato del veicolo”, di cui alla lettera A) nel Capitolato Tecnico (**allegata al presente contratto alla lettera “C”**) e desunte, salvo necessità di integrazioni, dal verbale di sequestro o di fermo amministrativo compilato dall'Organo



accertatore e controfirmato, ove previsto, dal Custode-acquirente.

2. Il Custode-acquirente dovrà anche nel caso di fermo amministrativo, e conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, compilare la suddetta “Scheda descrittiva dello stato del veicolo”, unitamente alle previste n. cinque (5) fotografie, e provvedere alla sua trasmissione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti entro le successive quarantotto (48) ore dalla presa in custodia/possesso del veicolo. Il modello informatizzato di tale Scheda sarà fornito dalle Stazioni Appaltanti. La mancata trasmissione della scheda descrittiva entro il termine sopra previsto (48 ore) sospende il decorrere degli oneri di custodia a carico delle Stazioni Appaltanti ovvero il decorrere del periodo di franchigia previsto nell’art.5 comma 2.

3. Nel caso in cui tra la scheda predisposta e inviata dal Custode-acquirente alle Stazioni Appaltanti e il verbale redatto dall’Organo accertatore vi sia palese incongruenza a proposito dei dati e allo stato di fatto del veicolo, il Custode acquirente dovrà darne tempestiva comunicazione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti. Le stesse, ciascuna per il proprio ambito di competenza, avvieranno una procedura di verifica, che si concluderà, per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca, entro venti (20) giorni dall’invio della “Scheda descrittiva dello stato del veicolo”. L’avvio di tale procedura sospende, ove già non avvenuti, il trasferimento in proprietà o l’alienazione del veicolo al Custode-acquirente nonché il decorrere degli oneri di custodia.

4. Nel caso in cui il veicolo confiscato è consegnato direttamente dal custode, il Custode-acquirente, a fronte di una palese incongruenza in ordine ai dati e alla descrizione dello stato di fatto del veicolo riportati nel verbale di

sequestro, non prenderà in custodia/possesso il veicolo e dovrà immediatamente comunicare l'accaduto all'Organo accertatore e alle Stazioni appaltanti. In questo caso il veicolo rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti in ordine a eventuali responsabilità penali.

Articolo 9 - Corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti

e modalità di pagamento.

1. Ai fini della valutazione per la definizione dei corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti i veicoli sono classificati in:

A) Veicoli da acquistare ai fini della rottamazione.

Il Capitolato Tecnico definisce le categorie dei veicoli da rottamare. Allo scopo d'individuare i veicoli che rientrano in queste categorie le Stazioni Appaltanti utilizzeranno la tabella d'estimo allegata al presente contratto sotto la lettera "D"). L'importo che il Custode-acquirente dovrà corrispondere all'Erario, in caso di veicoli da rottamare, è stabilito in base alla quotazione dei "metalli ferrosi" elaborata dalla Camera di Commercio di Milano tenendo conto delle categorie e dei pesi forfetariamente fissati nel Capitolato Tecnico. Qualora la Camera di Commercio riporti dei valori minimi e massimi, si farà riferimento alla media di essi.

B) Veicoli da acquistare ai fini della eventuale reimmissione in circolazione.

Per i veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) il prezzo da corrispondere sarà pari alla quotazione riportata dalla rivista EUROTAX, cui sarà applicata la percentuale di sconto del 25% offerta dall'operatore economico in sede di gara. Sono previsti i seguenti casi particolari:

B.1 - per i veicoli non contemplati nelle riviste specializzate la valutazione sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti;

B.2 - per le autovetture immatricolate come “autocarro” e non contemplate nelle riviste specializzate, il valore del veicolo sarà calcolato abbattendo del 20% (ventipercento) la media delle quotazioni più basse dell’equivalente modello con medesima cilindrata destinato al trasporto delle persone, riportate dalla predetta rivista.

C) - Veicoli d’interesse storico-collezionistico di cui all’art. 60 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e autocarri con allestimento.

Indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, la valutazione, finalizzata sia a definire se il veicolo ricade tra quelli da rottamare, sia, in caso contrario, a definire il prezzo da corrispondere, sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà eseguito dal Custode-acquirente in favore dell’Erario, per ogni singolo veicolo, secondo le seguenti modalità:

2.1. Il Custode-acquirente a cui il Prefetto trasferisce la proprietà del veicolo ai sensi della normativa vigente dovrà corrispondere il prezzo del veicolo entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di detto trasferimento, mediante versamento sul conto n. IBAN IT 80007 60102 80000 00831 04356 intestato a Tesoro dello Stato ed acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Prato, provvedendo tempestivamente a comunicare alla Prefettura di Prato l’avvenuto versamento.

2.2. Il Custode-acquirente, a cui viene alienato dalla Stazione Appaltante

Agenzia del Demanio il veicolo confiscato dovrà corrispondere all'Erario, mediante versamento sul Capitolo d'entrata del Bilancio dello Stato n. 2650 Capo VII Codice Tributo 134T, il prezzo del veicolo a lui alienato entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione.

Il Custode-acquirente dovrà provvedere tempestivamente a comunicare all'Agenzia del Demanio l'avvenuto versamento. Il pagamento del prezzo da parte del Custode-acquirente è subordinato all'effettiva disponibilità del veicolo e dovrà essere effettuato entro quarantotto (48) ore dalla presa in possesso di esso, se intervenuta dopo i sessanta (60) giorni di cui al precedente capoverso.

2.3 In caso di mancata consegna del veicolo il Custode-acquirente ne darà comunicazione, entro settantadue (72) ore, alla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio affinché la stessa richieda, per conto del Custode-acquirente, l'assistenza dell'Organo accertatore per il recupero del veicolo. In assenza di tale comunicazione il Custode-acquirente dovrà effettuare l'immediato pagamento del prezzo del veicolo a lui alienato.

2.4. In caso d'irreperibilità del veicolo, attestata dall'Organo accertatore, il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio provvederà a dichiarare la nullità del provvedimento di alienazione emesso. In caso d'avvio, da parte dell'Organo accertatore, di accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio provvederà alla sospensione del provvedimento di alienazione emesso, in attesa della conclusione degli accertamenti;

2.5. Nei casi di valutazione del veicolo effettuata con stima tecnica delle

Stazioni Appaltanti prevista dalle precedenti lettere “B.1” e “C”, il Custode-acquirente può richiedere alle Stazioni Appaltanti, entro sette (7) giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione o di presa in possesso del veicolo, se successiva, la motivata revisione della stessa. Le Stazioni Appaltanti esamineranno la richiesta e forniranno risposta entro venti (20) giorni dalla data di ricezione della richiesta di revisione. Decorso tale termine l'istanza di revisione si intenderà rigettata.

Articolo 10 - Durata

1. La durata dell'appalto è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge 20/1994, cui dovrà fare seguito l'emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali d'accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati.

2. La Prefettura e l'Agenzia del Demanio si riservano la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 (art. 120 del D.lgs. 36/2023), di richiedere all'aggiudicatario l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all'espletamento di una nuova gara e alla relativa contrattualizzazione, con l'impegno a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizio offerti.

Articolo 11 - Penali

1. L'Agenzia del Demanio e la Prefettura potranno disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

2. L'accertamento di inadempimenti per mancato rispetto delle condizioni di



erogazione del servizio previste nel capitolato tecnico, darà luogo all'applicazione di una penale:

a) non superiore al 10% del corrispettivo dovuto per mancato svolgimento delle attività di cui si compone il servizio;

b) pari al 5% del corrispettivo dovuto per ritardo nell'esecuzione delle attività di cui si compone il servizio;

c) non superiore al 10% del corrispettivo dovuto per il mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto, così come delineati nel Capitolato tecnico;

d) pari al 5% del corrispettivo dovuto per ritardo o mancato versamento delle somme dovute alle Stazioni Appaltanti, secondo le modalità meglio specificate nell'art. 9 del Capitolato tecnico.

3. Qualora in conseguenza di inadempimenti, per i casi diversi dal ritardo, l'Agenzia del Demanio e la Prefettura abbiano sostenuto spese, l'Appaltatore è tenuto alla rifusione di tali spese che formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Articolo 12 - Obblighi specifici dell'aggiudicatario

Il Custode-acquirente s'impegna, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dal presente contratto, a:

1. prestare i servizi impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture organizzative e tecniche indicate nell'Offerta Tecnica, di cui è fornito un elenco aggiornabile in relazione alle esigenze del servizio (allegato alle lettere "E"- elenco mezzi e "F"- planimetria con l'indicazione dell'area di deposito)

e il personale necessario per l'esecuzione degli stessi.

In particolare si obbliga ad utilizzare per il servizio di depositeria l'area in Prato lungo la via del Purgatorio con accesso dal civico 110/3 distinta al Catasto Terreni di Prato con il foglio di mappa 77 p.lla 1796 (porzione). La porzione di particella adibita a depositeria risulta complessivamente pari a mq 1150 scoperti.

2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie – ivi comprese quelle informatiche, tenendo conto che le comunicazioni debbono avvenire in via telematica - comprensivi della relativa attrezzatura e documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio e consentire alle Stazioni Appaltanti, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;

3. informare tempestivamente le Stazioni Appaltanti, al fine di ottenerne il necessario assenso, della necessità di variare la propria struttura operativa mediante l'inserimento di ulteriori aree di deposito di cui abbia la disponibilità purché rispondenti ai requisiti prescritti dal capitolato, dal disciplinare di gara e dal presente contratto;

4. informare tempestivamente la Stazione appaltante Agenzia del Demanio che il proprietario-custode non ha effettuato la consegna del veicolo confiscato in via definitiva entro il termine indicato dalla Prefettura. Nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al recupero e al trasferimento dello stesso presso la propria depositeria, anche laddove il veicolo si trovi in un altro ambito provinciale. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o

anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti;

5. informare tempestivamente la Prefettura e l'Organo accertatore, nel caso di sequestro e fermo amministrativo, dell'avvenuta consegna del veicolo custodito al proprietario dello stesso, con contestuale invio del verbale di consegna;

6. provvedere, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in materia di tributi od oneri, a tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dei veicoli alienati dandone comunicazione alle Stazioni Appaltanti;

7. provvedere, nel rispetto della vigente normativa, alla rottamazione dei veicoli acquistati con questa destinazione e alla relativa radiazione dal P.R.A., dandone tempestiva comunicazione alle Stazioni Appaltanti e inviando loro copia del certificato di rottamazione rilasciato dal "centro di raccolta" ai sensi del D.lgs. 209/2003;

8. consentire alle Stazioni Appaltanti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

9. uniformarsi a tutte le indicazioni riguardanti l'esecuzione contrattuale, ivi comprese quelle informatiche, che dovessero essere impartite dalle Stazioni Appaltanti;

10. dare immediata comunicazione alle Stazioni Appaltanti d'ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto;

11. produrre alle Stazioni Appaltanti, annualmente, una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività;

Articolo 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore si impegna a ottemperare agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, nonché derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia igiene, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, con particolare riguardo anche a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (art. 119 del D.lgs. 36/2023).

2. Le Stazioni Appaltanti si riservano di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e del subappaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D.Lgs. 50/2016 (art. 48 del D.lgs. 36/2023) e secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

1. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (art. 117 del D.lgs. 36/2023), ha prestato garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione indicata in premessa.

2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia e dalla Prefettura UTG in sostituzione del soggetto inadempiente.

3. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia o la Prefettura UTG abbiano dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (art. 122 del D.lgs. 36/2023), il presente contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. L'Agenzia del Demanio e la Prefettura potranno, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;

b) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% del valore della cauzione;

c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del presente Contratto.

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia del Demanio;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;

f) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione del contratto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del

Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e che qui si allega in copia.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando l'Agenzia o la Prefettura comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

5. La Prefettura e l'Agenzia del Demanio hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (art. 123 del D.lgs. 36/2023).

Articolo 16 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (art. 120 del D.lgs. 36/2023) e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia e della Prefettura UTG, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

Articolo 17 - Adempimenti in materia antimafia

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alle Stazioni Appaltanti, in ogni caso non oltre quindici (15) giorni dall'evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli

organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.Lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016 (art. 120 del D.lgs. 36/2023).

2. Le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 18 - Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 19 - Consenso al trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al

citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari dei relativi trattamenti.

Articolo 20 - Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede operativa in Prato, Via del Purgatorio n. 110/3

- la Stazione Appaltante Prefettura elegge il proprio domicilio presso la sede di Prato via Cairoli, 27;

- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede di Firenze, via Laura n. 64.

Articolo 21 - Responsabilità

1. L'Aggiudicatario solleva le Stazioni Appaltanti da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico delle Stazioni Appaltanti, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 22 - Controversie e Foro competente.

Eventuali controversie tra le Stazioni Appaltanti e l'Aggiudicatario relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., all'Autorità Giudiziaria del Foro

di Prato.

Articolo 23 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del Contratto nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti secondo la normativa vigente sulla prestazione.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho redatto questo atto mediante strumenti informatici su 31 pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, come di seguito specificato:

1) il dr. Vincenzo ARANCIO, nella qualità di viceprefetto vicario della Prefettura di Prato, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – Prefettura di Prato mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

2) la dr.ssa Raffaella NARNI, nella qualità di Direttore della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio Toscana Umbria, mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

3) il sig. Davide ZUMPANO nella qualità di Rappresentante Legale della SGM s.r.l., mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Si è omessa la lettura dei documenti richiamati e allegati per espressa volontà

delle Parti le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

p. la Prefettura U.T.G.

p. l'Agenzia del Demanio

dr. Vincenzo Arancio

dr.ssa Raffaella Narni

(firmato con l'apposizione della firma autografa
acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma
2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 agli atti di questo
Ufficio)

(firmato con l'apposizione della firma autografa
acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma
2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 agli atti di questo
Ufficio)

p. L'Appaltatore

sig. Davide Zumpano

(firmato con l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai
sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 agli atti di questo
Ufficio)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'appaltatore,
mediante l'apposizione successiva della seconda firma autografa acquisita
digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiara espressamente di conoscere
ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare
riferimento agli artt. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22.

p. l'Appaltatore

sig. Davide Zumpano

(firmato con l'apposizione della firma autografa acquisita
digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n.
82 agli atti di questo Ufficio)

L'Ufficiale Rogante

dr. Nicola FALBO

(firmato con l'apposizione della firma autografa
acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2,
del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 agli atti di questo Ufficio)